



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA

PROVINCIA DI BRESCIA

Cod. Fis. 00304530173 - Part. IVA 00553520982

SETTORE TECNICO - Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica

via Mazzini 2, 25063 Gardone V.T. - Tel. 030/8911583 - Fax 030/832706

protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it

Comune di Gardone Val Trompia, 05.10.2022

Classificazione: VI.03.2/2021

PARERE MOTIVATO

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

VISTI:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale", la cui parte seconda concernente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- la legge regionale 11 marzo 2005, n.12, "Legge per il governo del territorio", con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (l.r. 12/2005);

RICHIAMATI:

- gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi" approvati dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, in attuazione del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12;
- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, recante "Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi - VAS";
- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 8/7110 del 18 aprile 2008 recante "Valutazione ambientale strategica di piani e programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della l.r. 11 marzo 2005, n.12;
- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 9/761 del 10 novembre 2010, recante "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.C.R. n. 351/2007) - recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971);
- la d.G.R. n. IX/3836 del 25 luglio 2012, recante "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005, d.c.r. n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale ed organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Varianti al Piano dei servizi e Piano delle regole;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 17 ottobre 2019, con la quale si è dato formale avvio del procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio vigente (PGT) e contestuale avvio del procedimento di Valutazione ambientale Strategica (VAS), ai sensi della l.r. 12/2005, con individuazione delle figure del proponente, delle autorità procedente e competente del procedimento di VAS e dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti interessati al procedimento;

PRESO ATTO che con la delibera sopracitata sono stati individuati:

- quale Autorità Proponente per la VAS il comune di Gardone Val Trompia, nella persona del legale rappresentante dell'Ente – Sindaco pro-tempore Pierangelo Lancelotti;
- quale Autorità Procedente, il dirigente dell'area Tecnica del Comune di Gardone VT, arch. Claudio Baldussi;
- quale Autorità competente, la responsabile dell'ufficio urbanistica ed edilizia privata, arch. Giulia Saleri;

ATTESO che:

- la Città di Gardone Val Trompia è dotata di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 02 ottobre 2012 e vigente dal 19 dicembre 2012, con l'avvenuta pubblicazione sul BURL serie avvisi e concorsi n. 51 del 19 dicembre 2012;
- la validità del piano è stata prorogata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23 novembre 2017, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31, così come modificata dalla l.r. 26 maggio 2017 n. 16;

VERIFICATO che:

- l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente dal 23 ottobre 2019 al 21 dicembre 2019, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nelle bacheche comunali, sul quotidiano a diffusione locale "Bresciaoggi" del 23 ottobre 2019;
- con successiva determina dirigenziale n. gen/100 e n. st/38 del 6 febbraio 2020 è stato definito il termine ultimo di presentazione delle istanze al PGT vigente, ovvero in ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dell'atto e pertanto entro il 21 febbraio 2020;
- in data 26 luglio 2021 prot. n. 15123 e 27 luglio 2021 prot. n. 15266 è stata inviata comunicazione di avviso di deposito del "documento di Scoping" agli Enti competenti in materia ambientale ed ai soggetti interessati e agli altri soggetti interessati;
- con la medesima comunicazione, gli stessi soggetti sono stati avvisati della convocazione in via telematica della conferenza di valutazione inerente alla procedura VAS finalizzata ad illustrare il documento di Scoping e gli orientamenti iniziali del riesame del PGT, nonché invitati a prendere visione della documentazione messa a disposizione ed a formulare osservazioni e/o proposte entro il giorno 21 settembre 2021;

- in data 10 settembre 2021 con prot. n. 18859 e prot. n. 18860 è stata convocata la prima conferenza e che la stessa di è regolarmente tenuta il 21 settembre 2021 come da verbale agli atti e depositato sul sito dedicato della Regione Lombardia SIVAS;
 - con avviso in data 30 maggio 2022 prot. n. 14282 e prot. 14329 è stata data comunicazione di messa a disposizione della proposta del PGT per la revisione al vigente Piano di Governo del Territorio e convocazione incontro pubblico per il giorno 17 giugno 2022, al fine di condividere con tutti i soggetti interessati, le parti sociali ed economiche, gli obiettivi e le azioni costituenti la revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge Regionale n. 12/2005;
 - in data 17 giugno 2022 si è svolta l'assemblea pubblica per la presentazione alle parti sociali, economiche, ambientali e comunali dello strumento "Piano di Governo del Territorio", nelle sue tre componenti principali (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) e della Valutazione Ambientale Strategica; alla data dell'assemblea non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte dei soggetti coinvolti;
 - in data 15 giugno 2022 prot. n. 15920 è stato dato avviso della messa a disposizione della sintesi non tecnica e del Rapporto ambientale unitamente alla proposta di Revisione generale al PGT, sul sito istituzionale e sul sito SIVAS di Regione Lombardia;
 - in data 15 giugno 2022 prot. n. 15944 e prot. n. 15952 è stata data comunicazione agli Enti competenti ed a tutti i soggetti interessati della convocazione della seconda conferenza conclusiva della VAS in data 27 luglio 2022;
 - in data 27 luglio 2022, si è tenuta la seconda conferenza di valutazione in occasione della quale è stato redatto apposito verbale, messo a disposizione sul sito SIVAS;
 - in occasione della seconda conferenza VAS è risultata presente con proprio rappresentante solamente l'ATS Brescia e risultano pervenuti, nei termini, i seguenti contributi:
 - Terna SpA, con nota del 16 giugno 2022, prot. n. 16070;
 - ARPA Brescia, con nota del 07 luglio 2022, prot. n. 18010;
 - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, con nota del 27 luglio 2022, prot. n. 20032;
- che di seguito vengono sinteticamente ripresi.

ARPA Lombardia, ha sollevato le seguenti osservazioni:

- al fine della definizione dello stato attuale dell'ambiente del territorio di Gardone V.T. sono stati utilizzati i dati patrimonio del vigente PGT approfonditi con i dati successivamente resi disponibili; non risulta siano stati utilizzati i dati desunti dal Piano di monitoraggio della VAS del PGT;
- le nuove proposte di modifica sono state suddivise in schede descrittive e valutative, tuttavia prive di rappresentazione grafica, cosa che rende molto difficile la valutazione specifica di ogni ambito;
- come si evince dal Rapporto ambientale, la ridefinizione delle previsioni urbanistiche ha permesso di effettuare un bilancio di consumo di suolo pari a zero;

- PA A.04, la modifica ha un carattere generale e non individua singoli ambiti o fabbricati, pertanto non si ritiene possibile approfondire gli eventuali impatti conseguenti;
- PA B.03, fatta salva la necessità di sottoporre il progetto a VIA o a verifica di assoggettabilità alla VIA, non essendo definita, ad eccezione dell'attività di recupero delle terree rocce da scavo, la specifica attività prevista nel nuovo comparto produttivo, pur risultando fondamentale il rispetto delle normative specifiche di settore e le dotazioni di legge enunciati, dovranno essere approfonditi gli aspetti specifici in relazione al tipo di attività prevista e ai recettori più prossimi; la valutazione effettuata non è ritenuta esaustiva;
- PA B.04, evidenzia la mancanza di una puntuale rappresentazione cartografica delle modifiche previste, che consentirebbe la valutazione delle ricadute attese;
- PA B.05, evidenzia la mancanza di una puntuale rappresentazione cartografica delle modifiche previste, che consentirebbe la valutazione delle ricadute attese;
- PA N.04, evidenzia che il sito attuale dell'isola ecologica, prima di un eventuale altro utilizzo, dovrà essere sottoposto a opportune verifiche per escludere possibili contaminazioni del suolo;
- fa presente la necessità di aggiornare periodicamente i dati del PGT e di pubblicarli sul sito del Comune;
- l'eventuale presenza di elettrodotti di Media e Alta Tensione pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante;
- nelle NTA dovranno essere inserite le disposizioni necessarie all'applicazione dei principi di invarianza idraulica per tutti gli interventi che comportino una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente l'urbanizzazione, secondo quanto specificato nel regolamento regionale;
- il Piano acustico comunale dovrà essere reso coerente con le nuove previsioni;
- sottolinea l'importanza di realizzare forme di mitigazione paesistico-ambientale, che possano permettere di mitigare, tramite opportune fasce vegetazionali, sia l'impatto acustico che il possibile impatto inquinante sugli ambiti di nuova realizzazione, in particolare per le attività produttive/commerciali;
- per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione che ricadono, anche parzialmente, in aree caratterizzate da criticità geologiche e/o idrogeologiche per le quali sono previste restrizioni e limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità e vulnerabilità individuate, occorre definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto;

Soprintendenza di Bergamo e Brescia, ha sollevato le seguenti osservazioni:

- si faccia particolare attenzione all'individuazione delle cose immobili che sono manufatti la cui esecuzione risale ad oltre settant'anni e che risultano beni culturali

ope legis ai sensi del combinato disposto art. 10 comma 1 e comma 5, ogni intervento su tali manufatti dev'essere preventivamente autorizzato da questo Ufficio;

- tra i beni culturali, con particolare riguardo al territorio in questione, ricordano le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani in nucleo di antica formazione, che sono infatti beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera g) del D.Lgs. 42/2004. Si tenga presente inoltre che lo stesso Codice individua tra i beni culturali anche i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico. Approfitta per ricordare che il Codice vieta il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista;
- ricorda che l'Ufficio della Soprintendenza ha emanato specifiche Linee di indirizzo inerenti gli interventi di efficientamento negli ambiti paesaggistici più delicati (prot. 8143 del 07 maggio 2021);
- i piani attuativi devono essere sottoposti preventivamente al parere obbligatorio di questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge 1150 del 1942;
- accoglie favorevolmente la riduzione di consumo di suolo prevista in variante, così come apprezza lo studio approfondito del contesto edilizio storico per una più appropriata pianificazione e progettazione degli interventi;
- previsioni per i nuclei antichi: intende richiamare il valore del nucleo antico nella sua unicità, inteso quindi come complesso di fabbricati e tracciati, portatori di qualità culturali e paesaggistiche che contribuiscono pertanto a dare un valore diversificato e articolato. Ne consegue la necessità di valutare attentamente ogni intervento previsto in centro storico sul patrimonio edilizio diffuso, con particolare riferimento in primis agli interventi di demolizione che potrebbero portare a lacune importanti nella continuità della cortina edilizia. Raccomanda quindi cautele nei confronti dei volumi eretti con tecnologie tradizionali, quali volte e murature in pietra, e comunque in generale degli immobili che siano stati realizzati più di settant'anni fa;
- sottolinea l'interesse archeologico diffuso del territorio dove sono stati effettuati numerosi ritrovamenti archeologici di epoca preistorica, romana e medioevale, come da dettagliato elenco già fornito con nota prot. 18022 del 27.12.2011 della ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia cui rimanda per un quadro delle aree di interesse archeologico; raccomanda che tutte le zone allora elencate siano individuate, inserite e mantenute nelle tavole del Piano quali aree a rischio archeologico e che ad esse si aggiungano i centri storici, le chiese di antica fondazione e i percorsi storici. Per tutte queste aree prescrive che nelle NTA e nel Piano delle Regole si preveda che tutti i progetti comportanti movimento terra e scavo, anche di minima entità, vengano trasmessi all'Ufficio scrivente della Soprintendenza per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale programmazione di indagini archeologiche preliminari;
- dato che i siti d'interesse archeologico finora noti costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali dell'insediamento antico nel territorio, al fine di assicurare un'efficace salvaguardia dei siti archeologici sepolti e una corretta programmazione dello sviluppo urbanistico e edilizio, richiede che in tutto il territorio

comunale eventuali progetti pubblici comportanti scavo e interventi nel sottosuolo, anche di minima entità, nonché tutti i progetti relativi a PA e a AdT, siano trasmessi alla Soprintendenza anche per la valutazione preliminare dell'impatto delle opere sui depositi archeologici sepolti, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 42 del 2004, art. 28 e dal D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 25;

ATS ha osservato in sede di conferenza:

- non riscontrando criticità significative in merito alla salutogenesi dei luoghi, alle componenti antropiche od incompatibilità con gli strumenti urbanistici sovraordinati e previgenti, per gli aspetti sanitari, ritenuto apprezzabile l'indirizzo dello strumento urbanistico ai fini della riduzione del consumo di suolo, valuta favorevolmente la variante del PGT;
- ricorda che qualora emergessero in futuro evidenze di contrasto con i suddetti strumenti territoriali, ovvero elementi di criticità dagli esiti dei monitoraggi già previsti, dovranno adottarsi azioni di correzione e/o compensazione, condividendo, per quanto possibile, con la popolazione le soluzioni adottate al fine di evitare l'innescarsi di conflittualità sociali;
- dovranno essere fatte proprie ed ottemperate le osservazioni già inoltrate dal Servizio Veterinario della scrivente Agenzia in senso alla conferenza del 21 settembre 2021;
- in relazione all'eventuale incremento demografico, dovranno essere adeguati i servizi primari;
- il sistema fognario dovrà essere adeguato prevedendo la separazione acque bianche ed acque nere incentivando, per le nuove edificazioni, il recupero delle acque piovane per gli usi consentiti che, in particolare, dovranno essere gestite in conformità del R.R. n. 7 del 2017, nel rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica. Per le acque meteoriche in eccesso se ne consiglia, prioritariamente, lo smaltimento negli strati superficiali del suolo, oppure in corpo idrico superficiale, se presente, o in pubblica fognatura;
- dovranno essere perseguiti i criteri di risparmio energetico, delle risorse naturali nonché, per le nuove edificazioni o ristrutturazioni, la realizzazione sulla base delle regole dell'edilizia bioclimatica;
- l'installazione di nuovi corpi luminosi esterni, dovrà avvenire in conformità alla vigente l.r. 31/2015, recante "Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso";
- per gli aspetti viabilistici, consiglia di prevedere sistemi di viabilità dimensionati in funzione dell'incremento del traffico indotto dalle modifiche in relazione all'eventuale incremento della popolazione residente;
- il nuovo edificato dovrà rispettare le disposizioni del Dpcm 5 dicembre 1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici";
- in ordine alla varianti/modifiche del PGT vigente, dovranno essere adeguati gli strumenti urbanistici sovraordinati;

- quale approccio metodologico, ritiene utile suggerire che la programmazione e la gestione del territorio debba riferirsi al concetto dell'Urban health, ovvero l'orientamento strategico che integra le azioni di tutela e promozione della salute nella progettazione territoriale, favorendo processi consapevoli e sostenibili di rigenerazione urbana. Lo Urban health, in particolare, mira a definire azioni che possano avere un impatto positivo sulla salute dell'uomo e sulla qualità della vita, sottolineando così la forte dipendenza tra il benessere fisico, psichico e sociale e la città in cui si vive;
 - adottare strategie alternative e/o correzioni laddove, i risultati inizialmente previsti, non soddisfino i criteri di previsione della VAS.
- In data 2 agosto 2022 prot. n. 20555 è pervenuto, oltre i termini, anche il parere di Provincia di Brescia, con il quale vengono richiamati i principali obiettivi della variante e vengono sollevate le seguenti osservazioni:
 - prende atto della completezza delle valutazioni generali e particolari sulle azioni proposte con la variante in esame presentate nel Rapporto Ambientale e delle indicazioni-osservazioni-prescrizioni ivi contenute per la mitigazione degli effetti che, con le indicazioni riportate nel contributo, concorrono per il raggiungimento di un adeguato livello di sostenibilità ambientale del Piano; raccomanda che quanto espresso nel RA sia associato ai relativi elaborati del PGT e venga realmente perseguito nelle successive fasi di attuazione delle azioni di Piano;
 - considerato che l'unico ambito di trasformazione rimasto (AdT 1.1) è finalizzato ad una destinazione prevalentemente produttiva tramite il recupero di un'area estrattiva da tempo dismessa che per le sue caratteristiche morfologiche potrebbe presentare problemi di sicurezza, raccomanda che preliminarmente all'attuazione dell'ambito, vengano operati i dovuti approfondimenti e realizzate le eventuali opere necessarie per la messa in sicurezza del contesto;
 - con riguardo alle varianti relative a modifiche di norme, classificazione e altro che interessano Nuclei di Antica Formazione, richiamano gli indirizzi di tutela contenuti nella scheda dell'Elemento II.e.1 "Nuclei d'antica formazione" dell'allegato 1, "Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio della Provincia di Brescia", alla Normativa del PTCP, rispetto ai quali raccomanda una verifica della coerenza delle proposte;
 - ricorda la necessaria produzione della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), firmata da geologo abilitato in cui sia asseverata la congruità tra le previsioni urbanistiche della variante in esame con i contenuti dello studio geologico del PGT (Allegato 1 alla DGR Lombardia n. XI/6314 del 26 aprile 2022 - ex allegato 6 alla DGR Lombardia n. X/6738 del 19 giugno 2017) e del PGRA;
 - per le azioni di piano non è stato considerato il rapporto con la RER e la REP e la Rete Verde, che si ritiene di verificare, anche se fosse esclusivamente per individuare la necessità di mitigazioni ecologiche;

- ritiene che sebbene il PGT abbia una REC sin dal 2012, essa debba essere integrata con gli obiettivi e gli indirizzi di REP e Rete Verde paesaggistica sovraordinate vigenti,
- ritiene che la previsione di compensazioni ecologiche possa prevedere anche azioni volte al ripristino di prati e pascoli ove il bosco sia avanzato, per ripristinare o rinforzare i valori di biodiversità locale. In tal senso risulta opportuno individuare sulla carta della REC o suo allegato complementare, le aree di compensazione ecologica oltre che riportare la zonizzazione della REP come rappresentata alla tav. 4.14 del PTCP;
- ritiene di inserire in cartografia anche la REP alla quale riferire la normativa di Piano;
- per quanto attiene alla normativa, ritiene che:
 - a) nelle schede operative delle azioni di Piano in variante, vi sia l'indicazione di prevedere la relazione delle stesse con la RER e REP, Rete Verde, per desumere la necessità di mitigazioni e/o compensazioni ecologiche;
 - b) in tutti i Piani attuativi o i permessi di costruire convenzionati sia previsto il progetto di mitigazione e/o compensazione ecologica a scala adeguata, da allegare alla convenzione con il Comune, nella quale è da prevedersi un articolo che assicura tale impegno alla realizzazione del progetto da parte del proponente oltre al pieno attecchimento delle specie;
 - c) sia utile inserire la definizione e sostanziare la differenza tra mitigazione e compensazione ecologica oltre che individuare su una tavola l'eventuale compensazione ecologica sul territorio, in modo da orientare la costruzione della REC;
 - d) suggerisce che tra i parametri di monitoraggio inerenti le biodiversità ed il paesaggio di introdurre un riferimento maggiormente diversificato relativo alla effettiva realizzazione di: ml di filari di alberi e siepi; mq di ripristino pascoli e prati; mq di realizzazione di aree boscate, ecc.

VALUTATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione tecnica prodotta, i verbali delle conferenze di valutazione e i contributi pervenuti dagli enti e dai soggetti sopra richiamati,

RIMARCATO che la variante al PGT vigente comporta complessivamente una riduzione di consumo di suolo urbanizzabile molto significativa, pari a 10.923,47 m², come ben si evince dagli elaborati grafici predisposti per la valutazione quantitativa (tavole di determinazione del consumo di suolo al tempo T0, 2 dicembre 2014, e al tempo T1, 1° giugno 2022) delle modifiche introdotte con la nuova pianificazione comunale e come risulta sostanzialmente confermato dalle verifiche speditive effettuate in parallelo all'interno della relazione tecnica quantitativa del consumo di suolo. Tale significativa riduzione del dato relativo al potenziale consumo di territorio non ancora interessato da azioni antropiche di trasformazione e modifica dipende dall'obiettivo primario dell'operazione di revisione dello strumento urbanistico che ha comportato l'eliminazione delle residue previsioni del Documento di Piano (con la cancellazione

di tutti gli Ambiti di Trasformazione non ancora attuati) e del Piano delle Regole (con la soppressione e/o rimodulazione di tutti i comparti a normativa particolareggiata non ancora attuati). Per i dettagli vedasi la Carta del consumo di suolo - Relazione illustrativa di cui all'allegato Pd.05 del Documento di Piano della variante al PGT vigente.

VERIFICATI altresì i possibili effetti significativi sull'ambiente indotti dalle modifiche previste al PGT e valutato che non sono rilevabili:

- possibili interferenze con siti appartenenti alla Rete Natura 2000 sia in funzione dell'entità della variante sia in quanto non presenti nel territorio comunale e nei comuni contermini;
- impatti di natura transfrontaliera;
- impatti non adeguatamente mitigati su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale o del patrimonio culturale;
- impatti non adeguatamente mitigati sulle componenti ambientali che caratterizzano il territorio comunale;

RITENUTO che sia possibile escludere potenziali impatti negativi, nonché effetti significativi a livello comunale e/o sovracomunale che possano interferire sull'ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e che in presenza di possibili effetti negativi la variante al PGT e il relativo Rapporto Ambientale di VAS prevedono adeguate misure di mitigazione che dovranno accompagnare l'attuazione delle previsioni a cui si riferiscono al fine dell'eliminazione o comunque minimizzazione dei possibili impatti indotti;

DECRETA

1. di esprimere, per quanto riguarda gli argomenti e le tematiche proposte dalla variante in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 152/2006 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e D.G.T. n. VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni,

PARERE FAVOREVOLE

circa la compatibilità ambientale della variante al PGT vigente richiamando le indicazioni riportate nei pareri pervenuti da parte degli enti territorialmente interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati ed in particolare:

- dovrà essere garantito il rispetto delle misure di mitigazione previste dall'Allegato 4.B e dall'Allegato 4.D al Rapporto Ambientale di VAS per le previsioni oggetto di variante; si suggerisce di completare i riferimenti a tali allegati già in parte presenti nel comma 2 dell'art. 1.32 *Norme per la salvaguardia delle matrici ambientali* della parte prima *Disposizioni generali* e nel comma 11 dell'art. 2.8 *Normativa comune a tutti gli Ambiti di Trasformazione* della parte seconda *Norme del Documento di Piano* delle NTGT adottate;

altresì importante indicare la presenza di filari di alberi e siepi esistenti. In una realtà montana come quella di Gardone Val Trompia, non appare condivisibile la richiesta di prevedere la realizzazione di ulteriori aree boscate sia in relazione al loro costante e incontrollato avanzamento e alla loro enorme estensione lungo tutti i versanti montani che fiancheggiano l'abitato sia tenendo conto della ~~totale~~ mancanza di aree libere di dimensioni adeguate al fine di poter ipotizzare la creazione di nuovi boschi urbani, sia perché sono già stati creati boschi/parchi urbani e aree adibite a bosco fluviale lungo il fiume Mella.

- premesso che molte delle previsioni della variante al PGT interessano aree già previste dal precedente strumento urbanistico, che le stesse sono collocate all'interno all'abitato e che spesso sono caratterizzate da un carattere molto puntuale, si ritiene di poter identificare solamente alcune previsioni la cui attuazione dovrà prevedere, oltre a misure di mitigazione, anche misure di compensazione ecologica in relazione alla rilevanza delle stesse. Di particolare rilievo per dimensione territoriale, per grandezza dell'intervento trasformativo, per importanza degli effetti potenzialmente inducibili sulle matrici ambientali sono certamente:

- l'AdT 1.1, per il quale a titolo compensativo si ipotizza la realizzazione di almeno 150 metri di filari di alberi e il ripristino di almeno 500 m² di pascoli e prati;
- l'ampliamento dell'attività commerciale situata in via Matteotti a Gardone Sud, per il quale si ipotizza la realizzazione di almeno 100 metri di filari di alberi e il ripristino di almeno 300 m² di prati e pascoli;
- l'ambito residenziale a normativa particolareggiata R.a-1, porzione dell'ex AdT n. 2, per il quale si ipotizza la realizzazione del ripristino di almeno 150 m² di pascoli e prati.

Altre compensazioni potranno essere previste qualora in sede di controdeduzioni alle osservazioni al PGT adottato si dovessero introdurre nuovi comparti a normativa particolareggiata o sottoposti a PdC convenzionati molto significativi/rilevanti.

Tutte le misure compensative dovranno essere opportunamente integrate nella documentazione della variante al PGT; fermo restando gli obblighi e le quantità previste a compensazione sopra dette, rimane salva la possibilità dell'Amministrazione comunale di individuare aree di intervento compensativo ulteriori o alternative a quanto indicato nella documentazione della variante al PGT, che dovessero rendersi prioritarie nel tempo.

2. di provvedere alla pubblicazione presso l'albo pretorio e sul sito web ufficiale del Comune, nonché sul sito web di regione Lombardia SIVAS, del presente decreto ed alla trasmissione in copia del documento ai soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.

Gardone Val Trompia li, 05 ottobre 2022

L'Autorità Procedente per la VAS

Arch. Claudio Baldussi

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.*

L'Autorità Competente per la VAS

Arch. Giulia Saleri

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.*

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. È possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento comune di Gardone Val Trompia. Maggiori informazioni sono disponibili consultando le informative sulla privacy dell'ente.